

ENTE NAZIONALE PER LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

BANDO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI CONNESSI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSE

Publicato il 16 febbraio 2010 e con scadenza il 2 aprile 2010

Premesso che

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)", all'articolo 1, comma 422, prevede che "l'importo previsto dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, non utilizzato nell'anno 2005 è destinato per l'anno 2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per l'aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le modalità previste dal decreto di cui al medesimo comma 421, nonché fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAAF) nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biomasse, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)", all'articolo 1, comma 376, prevede che "l'importo previsto dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato negli anni 2005 e 2006 è assegnato per il 50% al fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche";

con la nota n. 1322 del 27 novembre 2008, l'Ente nazionale per la meccanizzazione agricola (ENAMA) ha trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di seguito MiPAAF, la proposta di attivazione di un "programma nel settore delle fonti energetiche rinnovabili da biomasse"(Programma);

con la nota n. 10595 del 10 dicembre 2008, il MiPAAF ha comunicato che il Programma è in grado di fornire al MiPAAF un insieme di dati, informazioni ed elaborazioni, per poter fare scelte programmatiche ed adottare i provvedimenti ritenuti più idonei per lo sviluppo del settore delle agroenergie in Italia, ed ha chiesto ad ENAMA di inviare il progetto esecutivo relativo a tale Programma;

con il Decreto n. 11077 del 19 dicembre 2008, il MiPAAF ha approvato il Programma presentato da

ENAMA e ha concesso il contributo pubblico finalizzato alla gestione del Programma ed alla realizzazione degli impianti inerenti il settore delle biomasse;

Visto

la Comunicazione 2009/C 83/01 della Commissione Europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 giugno 2009 n.131, recante “Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione Europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”;

la decisione della Commissione Europea C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 che considera il regime d'aiuto n.248/2009, relativo alle misure di aiuto di importo limitato, conforme con il Quadro temporaneo e compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3(b), del Trattato;

il Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (Regolamento De Minimis o Regolamento 1998/2006);

Ravvisata

l'opportunità di promuovere una procedura concorsuale per la selezione di progetti finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica, nonché di vettori energetici da biomasse, destinatari dei contributi,

ENAMA emana il seguente

BANDO

Articolo 1. Finalità

1. ENAMA disciplina con il presente bando (Bando) le procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione del contributo finalizzato alla realizzazione, al completamento o al miglioramento di impianti per la produzione di energia da biomasse.

2. Per “*biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali*” si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle relative industrie di trasformazione.

3. La realizzazione degli impianti dovrà avvenire secondo un modello di sviluppo attento non solo alle

logiche produttive ma anche alle tematiche ambientali ed energetiche per un'agricoltura sostenibile. La selezione delle domande di cui al Bando sarà volta a creare dei modelli innovativi di impianti sull'intero territorio nazionale che possano fungere da "impianti dimostrativi pilota" per altri imprenditori intenzionati ad investire nel settore. Gli impianti realizzati dovranno essere oggetto di divulgazione delle conoscenze acquisite e di monitoraggio degli aspetti energetici, ambientali ed economici ad essi relativi.

Articolo 2. Beneficiari

1. Possono partecipare al Bando le seguenti tipologie di beneficiario:

- a) imprese agricole singole o associate;
- b) imprese forestali singole o associate;
- c) consorzi agrari;
- d) società con partecipazione societaria non inferiore, per statuto, al 51% di imprenditori di cui alle precedenti lettere a) e b).

2. I richiedenti devono essere iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio ed essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali ed essere titolari di partita IVA. Tali soggetti devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sottoposti a procedure concorsuali, né ad amministrazione controllata.

3. Le imprese, per poter presentare domanda di assegnazione del contributo ai sensi del presente bando, non devono versare in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.

4. A tal fine, sono da considerarsi in difficoltà:

a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 recante "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";

b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n.800/2008.

5. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del Bando.

Articolo 3. Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria destinata alla concessione dei contributi per la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 1 ammonta ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni). Tale dotazione verrà erogata da MiPAAF ai progetti ammessi i cui impianti siano già realizzati e collaudati funzionalmente alla data del 15 settembre 2010.

2. I progetti selezionati riceveranno un contributo in conto capitale non superiore al 40% del costo totale ammissibile dell'investimento, calcolato al netto delle imposte dovute.

3. I contributi, in ogni caso, non possono essere superiori a 500.000,00 euro, nel rispetto del punto 4.2 della Comunicazione 2009/C 83/01 citata nelle premesse, e dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009.

Articolo 4. Condizioni di ammissibilità

1. Le domande ed i progetti presentati devono essere coerenti con gli obiettivi ed i contenuti delle finalità del Bando, specificate all'articolo 1 che precede.
2. Per l'ammissione i progetti devono rispondere ad almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) avere un contenuto intrinseco di innovatività per tecnologia e/o modello organizzativo;
 - b) avere un carattere di innovatività anche soltanto relativamente al territorio presso il quale dovranno essere realizzati.
3. Tutti i beneficiari per poter essere ammessi dovranno dare la propria disponibilità a far visitare il proprio impianto previa richiesta scritta proveniente da ENAMA o da chi da esso Ente indicato, e prevedere almeno 3 (tre) giornate dimostrative/divulgative ogni anno per almeno 2 (due) anni dalla data di realizzazione e collaudo funzionale da realizzarsi presso la sede del soggetto che ha ricevuto il contributo. Inoltre, i beneficiari si impegnano a fornire ad ENAMA, o a chi da esso Ente indicato, per un periodo minimo di tre anni dalla data di realizzazione e collaudo funzionale dell'impianto i dati di monitoraggio dell'impianto di carattere tecnico, economico ed ambientale sulla base di una scheda che sarà fornita dallo stesso ENAMA, nonché a predisporre azioni di informazione e di divulgazione sulla base di comunicazioni che verranno inviate da ENAMA ai beneficiari, anche via mail.

Articolo 5. Costo ammissibile

1. Concorrono a determinare il costo ammissibile di ciascun progetto, in base al quale verrà calcolato il contributo, i costi documentati per la realizzazione degli interventi previsti dal Bando riguardanti:
 - a) l'acquisto di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse;
 - b) l'acquisto e/o la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentati da biomasse comprese le infrastrutture per l'allacciamento alle reti di distribuzione;
 - c) l'acquisto di macchine e attrezzature nell'ambito degli investimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), funzionalmente connessi alla produzione e/o al recupero della biomassa e/o all'esercizio dell'impianto di produzione di energia e/o vettori energetici da biomassa, nonché all'aumento dell'efficienza della filiera agroenergetica di riferimento ed al suo monitoraggio;
 - d) l'acquisto e/o la realizzazione di macchine, attrezzature, manufatti e impianti finalizzati alla modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale dell'impianto.
2. Sono ammesse le spese generali quali onorari di consulenti per la progettazione e direzione dei lavori fino al 6% del costo complessivo per le opere edili e per gli impianti fissi, e fino al 2% sull'importo complessivo dei macchinari e delle attrezzature.
3. Per il computo delle spese relative a ciascun investimento strutturale il riferimento è l'elenco prezzi C.C.I.A.A. della provincia nella quale viene realizzato l'investimento o in alternativa il prezzario regionale. Copia di tale elenco prezzi deve essere allegata al business plan, di cui all'articolo 6, punto 3, lett. h).

4. Nel caso una o più voci di spesa non rientrino tra le tipologie previste all'elenco prezzi, il soggetto richiedente è tenuto a presentare tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. Qualora non sia possibile reperire i tre preventivi, tale circostanza dovrà essere motivata nella relazione sopraccitata.

5. Sono comunque esclusi i costi di esercizio (ad esempio: personale, combustibili e manutenzione ordinaria) e comunque i costi rimborsati o rimborsabili da altri soggetti/enti.

6. Le spese ammesse al contributo sono quelle sostenute e regolarmente quietanzate, corredate da attestazione di avvenuto pagamento e dalla relativa documentazione e tracciabilità bancaria, in ossequio a quanto stabilito all'articolo 3 che precede, non prima della data del 30 marzo 2009.

Articolo 6. Modalità di presentazione delle domande

1. L'ammissione al contributo avviene sulla base della presentazione della domanda ad ENAMA redatta in conformità all'allegato n. 1 che riproduce il modulo scaricabile [dai siti internet di ENAMA \(www.enama.it\)](http://www.enama.it) e del [MiPAAF \(www.politicheagricole.it\)](http://www.politicheagricole.it). La domanda, corredata da tutta la documentazione di cui ai seguenti punti, deve essere inoltrata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento sia in duplice copia cartacea che in formato elettronico su supporto digitale ad ENAMA:

ENAMA – Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola, Via Venafro, 5 - 00159 ROMA

2. La domanda di ammissione deve essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sui siti internet di ENAMA e del MiPAAF e fino al quarantacinquesimo giorno dalla stessa data di pubblicazione che, se festivo, è da intendersi il primo giorno utile lavorativo.

3. Il modulo di domanda (allegato n. 1) deve essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa ed accompagnato, a pena di esclusione, da tutta la documentazione richiesta e di seguito elencata:

a) copia del documento d'identità in corso di validità del beneficiario (laddove persona fisica) o del legale rappresentante del beneficiario (laddove persona giuridica), qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;

b) scheda richiesta punteggio, strutturata sulla base di quanto descritto all'articolo 8;

c) dichiarazione specifica attestante:

- la qualifica del beneficiario, ai sensi dell'articolo 2 che precede;

- il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;

- lo stato di regolarità dei versamenti INPS;

d) dichiarazione "De Minimis", da redigere sulla base dello schema di cui all'allegato n. 4, attestante:

- l'importo dei contributi De Minimis eventualmente già percepiti dal beneficiario a partire dal 1 gennaio 2008 ai sensi del Regolamento 1998/2006. Il contributo sarà concesso previa verifica che l'importo totale degli aiuti ricevuti dall'impresa non superi Euro 500.000,00 (cinquecentomila), nel triennio dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

- che il beneficiario non rientri fra coloro che hanno ricevuto e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n.659/1999, del Consiglio del 22 marzo 1999;

- che il beneficiario non versi in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008, nel rispetto del precedente articolo 2, commi 3 e 4;

e) il titolo di disponibilità dell'area sede dell'impianto e delle opere ed infrastrutture oggetto della domanda;

f) dichiarazione attestante l'impegno a tenere indenne il MiPAAF ed ENAMA da qualsiasi azione o molestia di terzi in dipendenza della realizzazione del progetto finanziato;

g) business plan, con perizia tecnica a firma di un professionista abilitato comprendente anche il cronoprogramma dell'intervento per il quale si richiede l'agevolazione (pianificazione sequenziale e temporale delle attività);

h) relazione tecnica sull'impianto redatta secondo lo schema allegato (allegato n. 2), dalla quale si evincano le caratteristiche delle biomasse utilizzate, la loro provenienza, i quantitativi, le energie prodotte (flussi di massa e di energia) e la tecnologia di conversione utilizzata. Inoltre, deve essere messa in evidenza la rispondenza alle normative ambientali in essere, in particolare relativamente alle emissioni di ceneri e sostanze inquinanti, rumore, odori, ecc. ecc.;

i) computo metrico estimativo analitico, redatto utilizzando il prezzario della C.C.I.A.A. della Provincia in cui viene realizzato l'investimento, o, in alternativa, il prezzario regionale, unitamente agli atti progettuali;

l) titolo abilitativo (permesso di costruire, autorizzazione unica) alla costruzione e esercizio dell'impianto o, in alternativa, la richiesta di rilascio del medesimo, ove previsto;

m) in alternativa al precedente punto, Denuncia di Inizio Attività (DIA) riportante la data di ricezione della medesima da parte dell'Amministrazione pubblica competente, ove previsto;

n) dichiarazione contenente gli obblighi del beneficiario:

- di presentazione della certificazione di qualifica IAFR dell'impianto da biomasse rilasciata dal GSE, ove necessaria, o della documentazione attestante l'avvenuta richiesta, entro il 15 settembre 2010;

- di rinuncia al contributo, in caso di mancato rilascio della certificazione di qualifica IAFR dell'impianto da biomasse o della documentazione attestante l'avvenuta richiesta;

- di assicurare il più ampio trasferimento dei risultati, parziali e finali, all'intero territorio nazionale, anche in collaborazione con lo stesso MiPAAF;

- di obbligarsi a quanto disciplinato all'articolo 13 lett. g) che segue.

o) dichiarazione attestante la tipologia e la provenienza della materia prima utilizzata: aziendale, dei soci nel caso di domande presentate da soggetti organizzati in forma associativa, ovvero da soggetti terzi. In quest'ultimo caso la dichiarazione deve specificare la durata della fornitura e devono essere allegati copia dei pre-contratti di filiera/area/quadro, o di lettere di intenti, per la coltivazione e la fornitura di biomassa destinate alla produzione di energia;

p) relazione relativa alla valutazione dell'incidenza ambientale del progetto, laddove prevista;

q) tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. Qualora non sia possibile reperire i tre preventivi, tale circostanza dovrà essere motivata nella relazione sopraccitata;

r) copia della deliberazione dell'organo amministrativo che approva la presentazione della domanda (nel caso di istanze presentate da imprese associate, comunque rientranti nei soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile);

s) certificazione antimafia;

t) autocertificazione attestante la capacità economica-finanziaria necessaria a far fronte agli impegni economici connessi alla realizzazione degli impianti.

4. La documentazione di cui al punto l), se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i 10 giorni successivi alla chiusura dei termini per la presentazione della stessa, fatto salvo che comunque in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Articolo 7. Istruttoria e valutazione

1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande di ammissione alla concessione del contributo, verranno assolti da una commissione di valutazione composta da 5 (cinque) membri nominati da ENAMA, su indicazione del MiPAAF, Dipartimento delle Politiche Competitive del mondo rurale e della qualità (Commissione di Valutazione).

2. L'istruttoria della domanda di ammissione al contributo da parte della Commissione di Valutazione si compone delle seguenti fasi:

a) istruttoria preliminare: verifica della correttezza e della completezza documentale della domanda e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e procedibilità per l'accesso al contributo;

b) istruttoria tecnico-economica: è costituita dalla verifica inerente la validità tecnica del progetto presentato e la relativa ammissibilità e congruità dei costi relativamente ai progetti che hanno superato la precedente istruttoria preliminare nonché dalle verifiche inerenti l'affidabilità economico finanziaria, al fine di accertare la possibilità dei beneficiari di far fronte agli impegni finanziari che deriveranno dalla realizzazione del progetto. La Commissione di Valutazione verificherà la correttezza nell'autoassegnazione dei punteggi previsti da parte del beneficiario e, se del caso, ne modificherà in

modo inoppugnabile il punteggio, motivandone la decisione.

Articolo 8. Criteri di selezione

1. Le domande ed i progetti vengono valutati dalla Commissione di Valutazione sulla base dei seguenti elementi di priorità e preferenza, ai fini dell'attribuzione del punteggio necessario per l'ammissione alla graduatoria finale.

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'importo massimo preso in considerazione, a prescindere dal costo totale dell'investimento, è pari ad Euro 1.250.000,00 (unmilione duecentocinquanta mila). Nel caso in cui il beneficiario richieda un contributo inferiore al 40 %, percentuale massima prevista, gli verrà attribuito un punteggio pari a 0,5 punti ogni punto percentuale di riduzione rispetto al massimo del 40 % fino ad un massimo di 5 punti (riduzione al 30% o minore). Eventuali arrotondamenti verranno effettuati al valore percentuale inferiore. A titolo di esempio, una richiesta di contributo al 40 % otterrà 0 punti, una richiesta di contributo del 39 % otterrà 0,5 punti, ed una richiesta del 30 % o minore otterrà 5 punti.

3. Al punteggio come sopra determinato, verrà sommato quello che i progetti otterranno sulla base dei seguenti criteri:

	Criteri di selezione	Elementi di priorità per graduatoria	Punti	Max
A	Potenza dell'impianto (punteggi non cumulabili tra loro)	Impianti di potenza inferiore a 1 MW, per gli impianti che producono energia elettrica	5	5
		Impianti per la produzione di energia termica da biomassa inferiori a 2MW	5	5
B	Imprese con qualifica IAP		5	5
C	Approvvigionamento materia prima prevalentemente attraverso prodotti e sottoprodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento dell'impresa agricola (punteggi non cumulabili)	Totalmente aziendale o dei Soci	5	5
		Aziendale o dei Soci maggiore del, o eguale al, 75% e inferiore al 100 %	3	3
		Aziendale o dei Soci inferiore al 75% e maggiore del, o eguale al, 50%	1	1

tra loro)

D	Cogenerazione e trigenerazione (punteggi non cumulabili tra loro)	Valorizzazione di almeno il 60% dell'energia termica di recupero al netto dei consumi interni, anche in trigenerazione	5	5
		Valorizzazione di almeno il 30% dell'energia termica di recupero al netto dei consumi interni, anche in rigenerazione	3	3
E	Innovazione (punteggi cumulabili)	Utilizzo di nuovi brevetti (anni 2008-2009)	1	10
		Modello organizzativo innovativo	2	
		Tecnologia applicata (con particolare attenzione alle tematiche ambientali)	3	
		Territorialità	3	
		Modalità di realizzazione, completamento e miglioramento degli impianti	1	
F	Azioni divulgazione / monitoraggio (punteggi cumulabili)	Qualità del piano dell'attività divulgazione/dimostrazione	1 - 4	6
		Qualità del piano dell'attività di monitoraggio	1 - 2	

Articolo 9. Erogazione del contributo

1. La Commissione di Valutazione, a chiusura della fase istruttoria, predispone un elenco delle domande ammesse, ordinate in base al punteggio conseguito.

2. Sulla base della graduatoria stilata dalla Commissione di Valutazione, ENAMA delibera l'ammissione al contributo dei beneficiari sino alla concorrenza della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3 e provvede a comunicare l'ammissione ai beneficiari, sia con raccomandata A/R, sia a mezzo mail.

3. La predetta comunicazione della delibera di ammissione al contributo da parte di ENAMA, conterrà anche l'invito a sottoscriverla laddove il beneficiario ne condivida e accetti il contenuto.

4. In caso di accettazione, i beneficiari, a pena di decadenza, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione della delibera di ammissione al contributo da parte di ENAMA (farà fede la data di ricezione della raccomandata A/R), dovranno spedire ad ENAMA, a mezzo raccomandata A/R, la lettera sottoscritta per accettazione, anticipandola ad ENAMA via fax o via mail. Sarà cura di ENAMA inviare al MiPAAF copia

delle lettere di accettazione del contributo, debitamente sottoscritte dai beneficiari; sarà quindi cura del MiPAAF emanare il decreto di assegnazione per ciascun contributo.

5. Il contributo sarà liquidato dal MiPAAF a saldo, in un'unica soluzione ed ad avvenuto completamento del progetto, messa in funzione e collaudo dell'impianto e delle attività previste dal progetto selezionato.

6. La tempistica dell'erogazione del contributo sarà quella descritta all'articolo 9.5 che precede. In ogni caso non possono essere erogati contributi oltre la data di applicazione della Comunicazione della Commissione Europea 2009/C 83/01 citata nelle premesse, ossia oltre il 31 dicembre 2010, salvo proroghe.

7. La liquidazione del contributo sarà effettuata dal MiPAAF a seguito della verifica da parte di ENAMA della conformità delle opere successivamente al collaudo, degli acquisti effettuati e del riscontro della documentazione finale di spesa, entro il 15 settembre 2010, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 11 che segue, previa presentazione della seguente documentazione:

a) domanda di liquidazione;

b) attestazione di realizzazione del progetto e messa in funzione e collaudo dell'impianto;

c) decreto MiPAAF di assegnazione del contributo;

d) elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta;

e) copia dei giustificativi di pagamento (fatture, bonifici, ricevute bancarie, assegni di c/c bancario o postale non trasferibili, estratti conto bancari o postali, ecc.);

f) consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;

g) copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

8. Gli impianti dovranno essere realizzati e collaudati funzionalmente entro la data del 15 settembre 2010, unitamente alla consegna della certificazione di cui all'articolo 6 lett. n).

9. La parziale realizzazione, a tale ultima data, degli impianti rispetto alla proposta progettuale approvata ed ammessa a contributo, sarà valutata considerando la funzionalità dell'impianto.

10. Qualora venga accertato da ENAMA che l'impianto eseguito non sia funzionale e non consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma in relazione al progetto, il MiPAAF avvierà le procedure per la revoca della concessione del contributo.

11. ENAMA provvede alle disposizioni contenute nel Bando mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti, a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10. Divieto di cumulo per l'investimento

1. Il contributo per l'investimento concesso in relazione a ciascun progetto ai sensi del presente bando può essere cumulato con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamento comunitario, a condizione che

siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

2. I contributi previsti dal presente bando non possono essere cumulati con gli aiuti di cui al Regolamento De Minimis per i medesimi costi ammissibili.

3. La somma dell'importo degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa ai sensi del Bando e degli aiuti di cui al Regolamento De Minimis ricevuti tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010 non deve superare Euro 500.000,00 (cinquecentomila). L'importo degli aiuti De Minimis ricevuti dopo il 1° gennaio 2008 è dedotto dall'importo dell'aiuto compatibile concesso per lo stesso fine, nel quadro delle altre misure previste dalla menzionata Comunicazione.

Articolo 11. Termini di realizzazione

1. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 2 del presente articolo, non sono concesse proroghe per la realizzazione e collaudo funzionale dell'impianto da parte del beneficiario, oltre il termine ultimo del 15 settembre 2010 previsto dal Bando.

2. Nel caso di realizzazione e collaudo funzionale dell'impianto da parte del beneficiario oltre il termine ultimo del 15 settembre 2010, il beneficiario potrà accedere al contributo a condizione che invii con raccomandata A/R ad ENAMA una richiesta scritta di proroga fino al termine ultimo del 15 settembre 2012, unitamente ad una relazione dello stato di attuazione della realizzazione e collaudo funzionale, entro e non oltre il termine del 15 agosto 2010.

Inoltre:

a) qualora il beneficiario intenda accedere al contributo negli stessi termini di coloro che hanno realizzato e collaudato funzionalmente l'impianto entro il 15 settembre 2010, lo stesso beneficiario, a garanzia della restituzione del contributo riconosciuto ed erogato, maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella di rimborso, dovrà allegare alla richiesta di cui sopra, una fideiussione bancaria, a prima richiesta e con esclusione della necessità della preventiva escussione del debitore principale, rilasciata a favore del MiPAAF da un primario Istituto di Credito sulla base del modello allegato al Bando (allegato n. 3). Detta garanzia coprirà anche l'ipotesi di fallimento, liquidazione volontaria o liquidazione coatta amministrativa del beneficiario del contributo;

b) qualora il beneficiario non intenda accedere al contributo negli stessi termini di coloro che hanno realizzato e collaudato funzionalmente l'impianto entro il 15 settembre 2010, lo stesso beneficiario riceverà la liquidazione da parte del MiPAAF del contributo – senza presentazione di fideiussione – alle seguenti condizioni:

b.1) ad avvenuto completamento entro il termine del 15 settembre 2012 del progetto, messa in funzione e collaudo dell'attività previste dal progetto selezionato, previo invio all'Enama della documentazione di cui ai punti da a) a g) dell'Art. 9 comma 7 e una volta effettuate le verifiche di cui allo stesso Art. 9 comma 7;

b.2) non appena i fondi saranno disponibili in bilancio.

Articolo 12. Monitoraggi e controlli ex post

ENAMA si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori e dei risultati conseguiti, fino a 2 (due) anni dalla data di realizzazione e di collaudo funzionale dell'impianto finanziato.

Articolo 13. Revoca del contributo

1. Il MiPAAF revocherà il contributo assegnato nei seguenti casi:

- a) mancato invio della documentazione di cui all'articolo 9.7;
- b) mancata realizzazione e collaudo funzionale dell'impianto entro e non oltre il 15 settembre 2010 o entro i termini concessi in proroga ai sensi dell'articolo 11 del Bando;
- c) mancato rispetto degli adempimenti di legge e/o di quelli disposti nel Bando;
- d) sostanziale difformità tra progetto presentato per il contributo e quello effettivamente realizzato;
- e) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento ad altra procedura concorsuale del beneficiario;
- f) contributo concesso sulla base di dati, dichiarazioni o notizie false, inesatte o reticenti;
- g) nel caso in cui i beni acquistati per mezzo del contributo siano rimossi, disattivati o inadeguatamente mantenuti, alienati, ceduti o distratti prima del termine delle attività previste per il progetto ammesso e, comunque, dalla scadenza del contributo agevolato, prima di un periodo di 5 (cinque) anni per i beni immobili e gli investimenti fissi e di 3 (tre) anni per le macchine e le attrezzature;
- h) inosservanza accertata delle disposizioni fiscali, previdenziali, contributive e di sicurezza sul lavoro;
- i) revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento oggetto del contributo;
- j) in qualunque altro caso in cui notizie o fatti circostanziati possano far ritenere che l'intervento oggetto di agevolazione non venga realizzato ovvero che la consistenza patrimoniale e finanziaria del beneficiario non consenta per il futuro il soddisfacimento delle obbligazioni assunte con l'ottenimento del contributo assegnato.

2. In tutti i casi di revoca per mancato rispetto degli adempimenti di legge e/o delle disposizioni previste nel Bando, il beneficiario dovrà restituire le somme erogate dal MiPAAF, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

Articolo 14. Varianti

1. Non sono ammesse richieste per maggiori oneri per eventuali varianti in corso d'opera da apportare alla domanda presentata.
2. Le eventuali maggiori spese sostenute per la realizzazione del progetto rispetto a quelle ammesse saranno a totale carico del beneficiario del contributo.

Articolo 15. Variazioni di titolarità

1. Non sono ammesse variazioni relative al soggetto beneficiario titolare del contributo ammesso.

Roma, 16 febbraio 2010

ALLEGATI:

- Allegato n. 1** Modulo di domanda di concessione del contributo;
- Allegato n. 2** Schema di relazione tecnica;
- Allegato n. 3** Fideiussione;
- Allegato n. 4** Dichiarazione “De Minimis”.